

**Esami di stato nel primo ciclo
di istruzione
Anno scolastico 2020/21**



**ORDINANZA
MINISTERIALE N.
52
DEL 03/03/2021**

A cura di Lucia Barbieri

REQUISITI DI AMMISSIONE



- Aver frequentato almeno i $\frac{3}{4}$ dell'Orario personalizzato, fatte salve eventuali deroghe
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato

VOTO DI AMMISSIONE



- Attribuito secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 62/2017, art.6 c.5
- **NON AMMISSIONE:** nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, con adeguata motivazione

ESAME IN PRESENZA. DEROGHE



- L'O.M. prevede un esame in presenza. Tuttavia la videoconferenza è prevista:
- per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare il proprio domicilio a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria. In tal caso va fatta esplicita richiesta al dirigente scolastico e la richiesta va motivata e documentata
- se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica
- se il dirigente scolastico ravvisa che non sussistano le condizioni di sicurezza come conseguenza della situazione pandemica
- se uno o più commissari sono impossibilitati a conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica

COME SI SVOLGE L'ESAME



- L'esame consiste in una prova orale sostitutiva da svolgersi tra la fine delle lezioni e il 30.6.21
- Ogni candidato realizza e presenta un elaborato che va assegnato dal C.D.C. al candidato entro il 7.5.2021
- Il candidato deve trasmetterlo al C.D.C. entro il 7 giugno 2021

L'ELABORATO



- Può essere un testo scritto, una presentazione multimediale, una mappa o insieme di mappe concettuali, un filmato, una produzione pratica (artistica, tecnica, ...) o strumentale per gli alunni dell'indirizzo musicale.
- Può coinvolgere una o più discipline
- I docenti forniranno il supporto necessario agli studenti.

PROVA ORALE



- L'esame di Stato si riferisce al Profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo.
- Particolare attenzione va alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché al livello di padronanza delle competenze di educazione .
- Durante la prova orale si accerta il livello di padronanza:
 - della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
 - delle competenze logico matematiche;
 - delle competenze nelle lingue straniere.
- Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

ALUNNI CON DISABILITA'- DSA- BES



- Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.
- Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.
- Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE



- I criteri di valutazione della prova d'esame vanno definiti dalla commissione d'esame, tenendo presenti i punti evidenziati in precedenza (capacità di argomentazione ecc, competenze in lingua italiana ecc.) che sono elencati all'art. 2cc. 4-5.
- Le varie sottocommissioni propongono il voto, che viene deliberato dalla commissione
- Il voto di licenza si definisce dalla media tra il voto di ammissione e il voto assegnato all'elaborato, arrotondato per eccesso allo 0,5, ad esempio: voto di ammissione 8, voto di elaborato 9, il candidato è licenziato con il 9 (media 8.5)
- L'alunno consegue il diploma con una valutazione di almeno 6 decimi.
- Si può proporre la lode se il candidato raggiunge la valutazione pari a 10 (attenzione: non la media del 10). Occorre la delibera unanime della commissione d'esame.

PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ESITI



- Vanno affissi i tabelloni cartacei nella sede d'esame; i tabelloni riportano il voto di licenza
- Inoltre gli esiti vanno pubblicati sul registro elettronico, divisi per ciascuna singola classe e limitatamente alla singola bacheca riservata della classe (nella bacheca della 3A gli esiti della 3A e così via). Se il candidato non ha superato l'esame si mette solo la dicitura "non diplomato" senza indicazione di voto.

PROVE INVALSI – CERTIFICAZIONE COMPETENZE



- Verranno svolte se la situazione epidemiologica lo consentirà
- In ogni caso per l'a. s. 20-21 non sono un requisito di ammissione. Il candidato è ammesso all'esame anche se non ha potuto svolgerle.
- La certificazione delle competenze va redatta in sede di scrutinio finale ed è consegnata ai candidati che superano l'esame

CANDIDATI ESTERNI



- Non va loro rilasciata la certificazione delle competenze
- Svolgono l'esame presentando e discutendo un elaborato, come gli altri candidati
- Il C.D.C. cui sono assegnati individua un elaborato da assegnare loro entro il 7 maggio 2021 tenendo conto del progetto didattico presentato dall'alunno
- Il candidato fa pervenire l'elaborato al C.D.C. entro il 7 giugno 2021, con modalità concordate
- La valutazione finale corrisponde alla valutazione dell'elaborato